



Rimborso IVA auto Circolare informativa ai clienti

Premessa

Con provvedimento 2007/31519 del 22 febbraio 2007 il direttore dell'Agenzia Entrate ha approvato e pubblicato il modello di istanza da utilizzare, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006, dai soggetti IVA che intendono presentare istanza di rimborso dell'IVA detraibile (e non detratta) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006 con determinazione forfetaria.

L'istanza di rimborso deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007 (ma il termine effettivo è il 16 aprile 2007 poiché il 15 cade in giorno festivo).

AdIM S.r.l.



Sede Legale 84030 San Rufo (SA) – Via Mazzini,21
Sede Amministrativa 80143 Napoli – Via Nuova Poggioreale, 11 Torre 7 – Piano 9°

Tel. 081 7879155 – Fax 081 32231125

www.adim.info – segreteria@adim.info

P.IVA 03942060652

OGGETTO: Rimborso IVA autoveicoli

Il prossimo **16 aprile 2007** scadrà il termine per l'invio telematico dell'istanza di rimborso dell'IVA non detratta sulle autovetture con il **metodo forfetario**.

In base a tale metodo si può chiedere a rimborso la differenza tra il 40% (35% per chi opera nei settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura) dell'IVA indicata in fattura e quella effettivamente detratta.

Per le cessioni dei veicoli avvenute nel periodo interessato, per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta, i contribuenti che presentano istanza di rimborso dovranno inoltre operare la variazione in aumento assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della rivendita.

L'importo effettivamente spettante a rimborso deve inoltre essere rettificato sottraendo anche gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile. **Si rende pertanto necessario il ricalcolo di Imposte dirette (IRES, IRPEF e addizionali locali) ed IRAP per gli anni dal 2003 al 2006: nel caso di società di persone (s.n.c., s.a.s., studi associati) il ricalcolo dovrà coinvolgere tutti i soci personalmente.**

Per questi motivi (calcoli complicati e tempi ridotti) è necessario che, qualora siate interessati a presentare l'istanza, ci conferiate espresso incarico entro il prossimo **5 APRILE 2006**.

Qualora il nostro Studio non sia depositario delle Vostre scritture contabili, entro la stessa data dovrete consegnarci anche copia debitamente compilata del file excel allegato. E' possibile (e opportuno per risparmiare tempo ed evitare errori) copiare in Excel i dati prelevati da altri applicativi software. Purtroppo però, saranno necessarie alcune integrazioni rispetto ai dati indicati nei registri IVA.

Nel caso in cui la formulazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta dal 2003 al 2006 non fosse stata affidata al nostro Studio, dovrete inviarci anche copia delle dichiarazioni e dei prospetti riferiti alla deduzione dei costi sostenuti per autovetture.

All'istanza non devono essere allegati i documenti (fatture e schede carburante) che dovranno però essere esibiti all'Agenzia Entrate in caso di richiesta. Potrebbe quindi essere opportuno, in questa fase, predisporre già una copia da trattenere in ufficio.

Vi ricordiamo che, in alternativa al rimborso forfetario, a tutti i contribuenti che ritengano le percentuali forfetarie non rispondenti all'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nella loro attività di impresa arte o professione, è riconosciuta la possibilità di individuare analiticamente la misura di detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate apposita istanza entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006. In questo caso l'istanza dovrà essere corredata dai dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o

AdIM S.r.l.



Sede Legale 84030 San Rufo (SA) – Via Mazzini,21

Sede Amministrativa 80143 Napoli – Via Nuova Poggioreale, 11 Torre 7 – Piano 9°

Tel. 081 7879155 – Fax 081 32231125

www.adim.info – segreteria@adim.info

P.IVA 03942060652



professione, in base a criteri di reale ineranza, ricavabili dai seguenti atti:

- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa;
- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

La prova documentale rischia di essere estremamente complessa. Potrebbe rappresentare idonea documentazione, per esempio, la riconciliazione tra i chilometri percorsi indicati nelle schede carburante con l'elenco dei viaggi effettuati in autostrada risultanti dalle fatture dei pedaggi.

Dopo aver presentato l'istanza di rimborso analitico potranno verificarsi tre ipotesi:

1. l'istanza viene accolta e viene effettuato il rimborso;
2. l'istanza viene respinta con provvedimento di rifiuto;
3. decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria, l'istanza deve considerarsi non accolta.

Nella seconda ipotesi il contribuente dovrà impugnare il provvedimento di rifiuto entro 60 giorni dalla sua notifica.

Nella terza ipotesi il contribuente dovrà presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale.

Purtroppo, le modalità previste dall'Agezia Entrate hanno quindi reso il diritto al rimborso dell'IVA non detratta sulle autovetture per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 un "lusso" che non tutti i contribuenti possono permettersi.

I tempi ridotti, la complessità del procedimento ed i costi conseguenti fanno sì che molto spesso l'esercizio del diritto risulti antieconomico (soprattutto per le piccole imprese con importi recuperabili non rilevanti ed assoggettate all'imposta sui redditi delle persone fisiche).

Siamo a disposizione, già nell'immediato, per valutare insieme quali possano essere i benefici ed i costi.

Cordiali saluti.

P.S.: Si paventa, tuttavia una proroga del termine 15/04/2007. Le istanze, probabilmente, verranno differite di 30-60 giorni. La nuova data sarà fissata da un decreto del Presidente del Consiglio. Ancora da definire, invece l'entità dell'imposta sostitutiva e dei meccanismi di semplificazione che invece saranno affidati ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'imposta sostitutiva permetterà ai contribuenti di non dover rifare tutti i calcoli Irpef per le annualità precedenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/03/2007

AdIM S.r.l.



Sede Legale 84030 San Rufo (SA) – Via Mazzini,21
Sede Amministrativa 80143 Napoli – Via Nuova Poggioreale, 11 Torre 7 – Piano 9°

Tel. 081 7879155 – Fax 081 32231125

www.adim.info – segreteria@adim.info

P.IVA 03942060652

